GIURISPRUDENZA

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Sentenza 5 dicembre 1915. — Navigazione Generale Italiana & Venezia Rocca.

Reiezione per sifilide. — Irresponsabilità del vettore.

Se risulta che la sifilide, al momento dell'imbarco dell'emigrante che ne era affetto, non aveva manifestazioni esteriori e che non era accertabile con un'ordinaria visita medica, il vettore non è responsabile della reiezione dell'emigrante.

La C. C. osserva:

« Che dagli atti risultano elementi tali da far ritenere che la malattia, al momento dell'imbarco, non avesse manifestazioni esteriori e non fosse quindi accertabile da un medico di ordinarie cognizioni. Ciò si desume: *a*) dal certificato medico esibito dallo emigrante al momento della partenza, ove si afferma che l'emigrante stesso era immune da malattia; *b*) dalla dichiarazione resa dal Venezia dopo la reiezione, e cioè che la malattia, non esistendo al momento dell'imbarco, doveva essersi contratta durante il viaggio; *c*) dall'opinione espressa dai due medici della Commissione d'immigrazione, Dott. Heterik e Bealey, i quali concordemente affermano che la malattia, di cui fu trovato affetto il Venezia, cioè la sifilide, era tale che non poteva accertarsi al momento dell'imbarco.

« Da tali elementi s'inferisce, non già che la malattia non esistesse al momento dell'imbarco, come affermano l'emigrante e il suo medico, i quali possono anche aver dichiarato ciò in buona fede, data la natura insidiosa della sifilide che può non avere manifestazioni esteriori, specie nei primi tempi; ma che appunto le manifestazioni esteriori sieno comparse durante il viaggio, sicchè la malattia non fosse accertabile, se non con i mezzi straordinari della scienza medica, (reazione Wassermann, ecc.) che vanno oltre l'obbligo imposto dalla legge al vettore ».

Sent. 5 dicembre 1925. — Navigazione Gen. Italiana & Olleia Alfredo

Servizio militare. — Mancato imbarco per rifiuto di passaporto

Il vettore non è responsabile del mancato imbarco dell'emigrante, dovuto alla circostanza che l'autorità politica abbia rifiutato il passaporto, ritenendo erroneamente che il richiedente fosse un disertore.

L'emigrante Olleia Alfredo prenotò un posto su un piroscafo della Navigazione Generale Italiana, versando la caparra di L. 500, ma non potè partire, perchè le autorità italiane ritennero che egli non aveva adempiuto agli obblighi militari e gli rifiutarono il passaporto.

Sul reclamo dell'interessato, l'Ispettore dell'emigrazione considerò che il vettore aveva l'obbligo di accertare se l'emigrante fosse in regola col servizio militare, ma la C. C. riformò la sentenza, applicando il penultimo capov. dell'art. 33 del T. U., che prevede la restituzione della metà della caparra.

Considerò la C. C. :

« Che il vettore, nell'entrare in rapporto con l'Olleia, non era tenuto ad accertare preventivamente la sua posizione nei riguardi del servizio militare. Tale posizione, infatti, dev'essere accertata dal Prefetto o dal Comandante del Porto o dal Comandante del Distretto prima che sia rilasciato il passaporto (art. 9 T. U.), che l'emigrante deve procurarsi con la sua attività, alla quale può rimanere estraneo il vettore. Questi per l'Art. 29 T. U. ha soltanto l'obbligo di procedere agli accertamenti di tutte le circostanze che possono determinare non già il rifiuto del passaporto, ma la reiezione allo sbarco in forza della legge d'immigrazione del paese straniero. Per altro, nella specie, pare che il rifiuto al rilascio del passaporto sia dipeso da un equivoco per il fatto che l'Olleia fu iscritto nell'esercito americano durante la guerra ; e se così è, l'equivoco, non essendo riferibile al vettore, non può rientrare nelle ipotesi previste tassativamente dall'Art. 33 del T. U. per la restituzione integrale della caparra, cioè : « che l'emigrante non possa partire per malattia o per ritardo ferroviario, e per caso, anche fortuito, riferibile al vettore o alla nave ». È applicabile perciò il penultimo capoverso della stessa disposizione per cui al ricorrente spetta la restituzione della metà della caparra versata. »